

PROMÉTHEIA

fondo pensione complementare

STATUTO

INDICE**PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO**

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 – Forma giuridica

Art. 3 – Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

Art. 6 – Scelte di investimento

Art. 7 – Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

Art. 9 – Determinazione della posizione individuale

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

Art. 11 – Erogazione della rendita

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 – Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI**A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO**

Art. 14 – Organi del Fondo

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

Art. 16 – Assemblea – Attribuzioni

Art. 17 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 22 – Presidente

Art. 23 – Collegio dei Revisori – Criteri di costituzione

Art. 24 – Collegio dei Revisori – Attribuzioni

Art. 25 – Collegio dei Revisori – Modalità di funzionamento e responsabilità

Art. 26 – Direttore Generale

Art. 27 – Funzioni Fondamentali

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

Art. 29 – Gestione amministrativa

Art. 30 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 31 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 32 – Modalità di adesione

Art. 33 – Trasparenza nei confronti degli aderenti

Art. 34 – Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 35 – Modifica dello Statuto

Art. 36 – Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 37 – Rinvio

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

1. E' costituito il "Fondo Pensione Complementare – Prométheia" di seguito denominato "Fondo", in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali (di seguito denominato "fonte istitutiva") stipulato in data 16 maggio 1985 e successive modificazioni e integrazioni, anche aziendali, tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai-Federmanager.
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 35.
3. Il Fondo ha sede in Roma.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è prometheia@pec.prometheia.it

Art. 2 – Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1181.

Art. 3 – Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni

pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Possono essere iscritti al Fondo le imprese o altri soggetti giuridici ed i rispettivi dirigenti che applichino il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali stipulato tra Confindustria, Intersind, Asap e Fndai- Federmanager in data 16 maggio 1985 e successive modificazioni e integrazioni, anche aziendali.

2. Sono iscritti al fondo i dirigenti di cui al precedente comma che aderiscono tramite le modalità tacite con conferimento tacito del TFR, previste dal D.Lgs. 252/2005 art. 8 comma 7.

3. Sono definiti “beneficiari” i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche erogate dal Fondo.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Al fine di realizzare l'obiettivo di cui all'art. 3, il Fondo gestisce le proprie attività mediante la stipula di contratti assicurativi, con imprese di assicurazione di cui al D.Lgs. 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

2. La Nota informativa descrive le caratteristiche delle convenzioni assicurative, i diversi profili di rischio e rendimento ed i termini e le modalità di allocazione della posizione individuale tra le diverse linee di investimento offerte dalle convenzioni assicurative.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese da sostenere all'atto dell'adesione: un costo “una tantum” in cifra fissa a carico del datore di lavoro;

b) spese relative alla fase di accumulo:

b.1) direttamente a carico dell'aderente:

- in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni volontarie;

b.2) indirettamente a carico dell'aderente:

- una percentuale trattenuta sul rendimento annuo realizzato dall'impresa di assicurazione.

c) spese in cifra fissa a carico dell'aderente collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) mantenimento oltre due anni della posizione non alimentata da nuovicontributi;

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite.**

e) spese relative alla prestazione erogata in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi.

2.Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota informativa.

3.L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota Informativa.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante i contributi a carico del lavoratore, i contributi del datore di lavoro e il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

2.La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori iscritti è stabilita dalla “fonte istitutiva” in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito definito “Decreto”).

3.Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4.E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota Informativa.

5.L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

6.In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7.L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di Amministrazione decide modalità e termini per il versamento al Fondo degli importi versati volontariamente dagli iscritti.

8.In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente ed è alimentata dai contributi netti versati, dagli interessi di mora, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2.Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7 comma 1, lett. b.1).

3. La posizione individuale viene rivalutata al termine di ogni anno in base al rendimento della gestione assicurativa.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'iscritto che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato il periodo minimo di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'iscritto il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale

presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 – Erogazione della rendita

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.

2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.

3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita in una delle tipologie indicate nella Nota informativa.

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, l'iscritto può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto, che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 dodici mesi e non superiore a 48 quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità

permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 quarantotto mesi.

d) riscattare, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Decreto, l'intera posizione individuale maturata. Il riscatto parziale può essere esercitato una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

Nel caso di mantenimento oltre due anni della posizione individuale, il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico della posizione dell'interessato un importo di partecipazione alle spese di gestione.

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti beneficiari espressamente indicati dall'aderente, sia essi persone fisiche o giuridiche, ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto, con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il

termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 – Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione e riportate in apposito documento

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto

all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV: PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono Organi del Fondo:

- L'Assemblea dei Delegati;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata per metà dai delegati delle imprese e per metà dai delegati dei dirigenti. Il numero dei Delegati di ciascuna rappresentanza è pari al numero delle imprese iscritte al Fondo. I Delegati sono eletti sulla base del Regolamento elettorale che costituisce parte integrante delle fonti istitutive nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi.

2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione con altro delegato della componente di appartenenza secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera:

a) sull'approvazione del bilancio consuntivo;

b) sugli indirizzi e le direttive generali del Fondo riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

c) sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori e loro eventuali compensi;

d) sulla eventuale revoca degli amministratori;

e) sulla responsabilità dei componenti gli organi di amministrazione e controllo.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;

b) sullo scioglimento e sulle procedure di liquidazione del Fondo con relativa nomina dei liquidatori;

c) quant'altro le sia espressamente demandato dal presente Statuto o per Legge.

Art. 17 – Assemblea – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea ordinaria è convocata ogni volta che il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, e comunque almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'adempimento di cui all'art. 16 comma 2 lettera a).

2.L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da almeno due 2 membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori.

3.La convocazione, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, è effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare ai rappresentanti almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione prevederà anche una seconda convocazione in giorno diverso dalla prima. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione mediante fax, contenente in ogni caso l'ordine del giorno e da spedire almeno sette giorni liberi prima della riunione.

4.L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

5.L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 51% (cinquantuno per cento) dei suoi Delegati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

6.L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Delegati. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La liquidazione del Fondo ed i criteri di devoluzione dei beni dovranno comunque essere deliberati con il voto favorevole di almeno tre quarti degli intervenuti.

7.Ogni Delegato ha diritto ad un voto. L'intervento all'Assemblea può avvenire anche a mezzo di delega conferita ad un altro Delegato della componente di appartenenza. Ogni componente non può essere portatore di più di due deleghe.

8.L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente, o in sua assenza, dal partecipante più anziano assistito da un segretario. Spetta a chi presiede l'assemblea verificare la validità della convocazione e della costituzione, disciplinare gli interventi dei partecipanti e le votazioni, dichiarare le delibere adottate.

9. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto, oltre che da quest'ultimo, da chi presiede l'Assemblea.

10. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

11. Le adunanze delle assemblee possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale della trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di 4 (quattro) ad un massimo di 8 (otto) componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei dirigenti e metà eletti in rappresentanza delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità. Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea dei Delegati, con voto segreto, sulla base di liste elettorali presentate da ciascuna componente.

2. Tutti i membri del Consiglio devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.

5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, scadono alla data di dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere riconfermati per

non più di tre mandati consecutivi. Il loro mandato è gratuito fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 19 – Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi causa, saranno sostituiti per il periodo residuo dal primo dei candidati non eletti nella componente di appartenenza.

2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda al rinnovo dell'intero organo.

4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a due 2 riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, il Consiglio:

- definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
- definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna e, ove prevista, all'attività attuariale;

- definisce la politica di remunerazione;
- definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- definisce i piani d'emergenza;
- effettua la valutazione interna del rischio;
- definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
- definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari;
- definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione;
- nomina il Direttore generale;
- provvede all'adeguamento della normativa statutaria in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della COVIP.

Il Consiglio di amministrazione inoltre:

- a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vice Presidente;
- b) definisce l'organizzazione del Fondo e ne cura la gestione;
- c) delibera l'adeguamento della normativa statutaria alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, dandone successiva informazione all'Assemblea;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, eventuali proposte attinenti altre modifiche dello Statuto, ovvero la liquidazione del Fondo medesimo;
- e) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;
- f) adotta le risoluzioni in materia di informazione in favore dei potenziali aderenti e degli iscritti, sia nella fase costitutiva del rapporto sia nello svolgimento del rapporto stesso, definendo le modalità e il contenuto delle conseguenti

comunicazioni, in particolare per quanto attiene agli effetti delle iscrizioni del Fondo, alle spese ed oneri ed alle facoltà correlate alla titolarità della posizione;

g) stabilisce le modalità di versamento dei contributi di cui all'articolo 8 e quelle di compilazione e trasmissione degli elenchi nominativi con l'indicazione delle contribuzioni corrispondenti ad ogni singolo dirigente;

h) stabilisce le modalità di esercizio della facoltà di reintegrazione della posizione che sia stata in parte anticipata.

i) stabilisce, coerentemente con le disposizioni del presente Statuto, le modalità per la presentazione della domanda di prestazione nonché delle domande per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 12 e 13;

j) decide insindacabilmente e definitivamente sugli eventuali ricorsi degli iscritti;

k) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il bilancio consuntivo, nonché la relazione sulla gestione attinente ogni esercizio e l'attività svolta dal Fondo;

l) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo;

m) ricerca e definisce accordi quadro con le Organizzazioni rappresentative del settore assicurativo a livello nazionale e/o internazionale;

n) delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative;

o) valuta i risultati ottenuti dalle imprese assicurative;

p) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria i provvedimenti ritenuti idonei alla salvaguardia dell'equilibrio del Fondo, dandone comunicazione al Collegio dei Revisori. Della circostanza il Presidente dà preventivamente comunicazione alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi della normativa vigente;

q) decide e sceglie il soggetto cui affidare l'eventuale gestione amministrativa del Fondo;

r) conferisce incarichi a terzi per consulenze specialistiche o professionali di cui il Fondo può necessitare.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono effettuate dal Presidente, mediante comunicazione riportante il luogo, la data e l'ora della seduta, a mezzo raccomandata, ovvero a mezzo telegramma o posta elettronica, da spedire ai

componenti il Consiglio ed al Collegio dei Revisori almeno cinque giorni prima della data di riunione.

2. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o a mezzo fax, contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno due giorni prima della riunione.

3. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo del Fondo, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. È consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto verbale

4. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi le riunioni sono presiedute dal più anziano dei consiglieri presenti.

5. Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni sono con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

7. Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale a cura del segretario nominato dal Presidente.

8. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

9. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 1° comma, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

10. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza

della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, tra i componenti rappresentanti le imprese e tra quelli rappresentanti i dirigenti, nonché un Segretario che può anche non essere un membro del Consiglio stesso.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per esso in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe ovvero – in casi eccezionali – ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Presidente sovrintende al funzionamento del Fondo, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura le esecuzioni delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio. Ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio di Amministrazione esperti e consulenti, quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

4. Il Presidente e il Vice Presidente, durano in carica fino alla cessazione del mandato consiliare.

5. Il Presidente trasmette alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva.

6. In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 23 – Collegio dei Revisori – Criteri di costituzione

1. Il Collegio di Revisori è costituito da due membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Delegati, di cui un membro effettivo e un supplente in rappresentanza delle imprese ed un membro effettivo e un supplente in rappresentanza dei dirigenti. Il Collegio di Revisori viene eletto dall'Assemblea dei Delegati, con voto segreto, sulla base di liste elettorali presentate da

ciascuna componente.

2. Il Collegio sarà presieduto dal Revisore effettivo espresso dalla componente diversa da quella che ha espresso il Presidente in carica del Consiglio di amministrazione.

3. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.

6. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Revisore subentrano i supplenti in ordine di età. I subentranti restano in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari all'integrazione dell'organo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

7. I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per un massimo di 5 cinque mandati consecutivi. Essi sono revocabili dall'Assemblea solo in presenza di giusta causa. Il revisore che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

8. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall'Assemblea ai sensi del precedente articolo 16.

9. Il mandato dei Revisori è gratuito fino a diversa deliberazione dell'Assemblea dei Delegati.

Art. 24 – Collegio dei Revisori – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto,

sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dal Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività del Fondo con il suo scopo previdenziale.

2. Al Collegio dei sindaci è attribuita la funzione di revisione legale dei conti controllo contabile.

3. Al Collegio dei sindaci sono attribuiti i compiti della funzione di revisione interna.

4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.

5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

6. In caso di rilevanti irregolarità capaci di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, compete al Collegio dei Revisori l'obbligo di segnalare alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo e quello di comunicare alla Commissione stessa le irregolarità riscontrate, trasmettendo i relativi verbali.

Art. 25 – Collegio dei Revisori – Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Le convocazioni sono fatte dal Presidente.

2. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. È consentita la partecipazione a distanza, mediante sistemi di collegamento in teleconferenza e videoconferenza, purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti

affrontati. Il Presidente accerta l'identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o video conferenza, dandone atto verbale.

3.I componenti effettivi del Collegio dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione, decadono.

4.I Revisori devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

5.I revisori che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

6.Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

7.L'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci è disciplinata dall'art. 2407 del Codice Civile. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile

Art.26– Direttore generale

1.Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

2.Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazione in coerenza con il quadro normativo di riferimento.

3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 – Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi, alla revisione interna [eventuale: e alla funzione attuariale].

2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Per la gestione delle risorse, il Fondo utilizza convenzioni di natura assicurativa, il cui contenuto forma oggetto di adeguata pubblicizzazione nella Nota Informativa.

Art. 29 – Gestione amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:

a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;

- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle adesioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
- g) la predisposizione della modulistica e delle note informative, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura dei servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione

Art. 30 – Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.

2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.

3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 31– Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

- 1.L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2.Entro i quattro mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il Bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, dalla relazione del Collegio dei Revisori
- 3.Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
- 4.Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI**Art. 32 – Modalità di adesione**

- 1.L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2.All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
- 3.L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
- 4.La domanda di adesione è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.

5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori viene svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

6. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere effettuate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e corredate di ogni elemento da quest'ultimo ritenuto necessario.

7. Sempre con le modalità e nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, le imprese industriali devono altresì comunicare comunque al Fondo ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro con dirigente alle proprie dipendenze iscritto al Fondo.

8. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 33– Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Viene inviata annualmente all'iscritto una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sull'andamento della gestione.

Art. 34 – Comunicazioni e reclami

Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti e dei beneficiari nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI**Art. 35 – Modifica dello Statuto**

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della fonte istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 36 – Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Il Fondo si scioglie ed è messo in liquidazione in caso di:

- disdetta della fonte istitutiva e delle sue successive integrazioni e modificazioni, non seguita da altre intese;
- sopravvenienza delle situazioni di incompatibilità dedotte nella predetta fonte istitutiva o di eventi che rendano comunque impossibili gli scopi ovvero il funzionamento del Fondo;

2. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

3. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria procede agli adempimenti necessari per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari nonché alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle iniziative alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 37 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.